CONTRATTO

Procedura di gara aperta, suddivisa in 43 lotti, da espletarsi in forma aggregata ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di "Materiale di consumo per Apparecchiature di proprietà Ed. 2", occorrenti all'ASST della Brianza, in unione di acquisto con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, l'ASST Lecco, l'ASST Melegnano e Martesana, l'ASST Pavia e l'ASST Ovest Milanese. CPV 33190000-8 - CUI F09314320962202500051. ID Sintel 205156743

Durata: 48 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per 6 mesi.

CIG Lotto 2: BC7ABABD72

tra

ASST DELLA BRIANZA
e

Società ELIMED SRL

INDICE

Premessa

Art. 1 - Norme regolatrici

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Durata del contratto

Art. 4 Importo contrattuale

Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Art. 6 Obblighi e adempimenti a carico del Contraente

Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

Art. 10 Subappalto

Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 12 Garanzia definitiva

Art. 13 Recesso

Art. 14 Risoluzione per inadempimento

Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Art. 16 Penali e rilievi

Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto

Art. 19 Fatturazione e Pagamenti

Art. 20 Clausola di salvaguardia

Art. 21 Condizioni risolutive espresse

Art. 22 Definizione controversie e Foro competente

Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione

Art. 24 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni

Art. 26 Clausola finale

Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

- da una parte, Teresa Ivana FALCO, nella sua qualità di Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato), in rappresentanza della A.S.S.T. della Brianza (C.F 09314320962), con

sede in Via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate (MB), munita di firma digitale intestata a Teresa Ivana Falco, rilasciata da InfoCert S.p.A. n. 9030000398385000, valida sino al 07.01.2028 e non revocata, la quale interviene in questo atto, in esecuzione della D.D.G. n. 66 del 31.01.2025, esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della A.S.S.T. della Brianza medesima, di seguito denominata anche ASST o Amministrazione;

- dall'altra, Aldo Maira, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico, munito di firma digitale intestata a Aldo Maira, rilasciata da ArubaPec Spa n. 3026 C60A 3CC7 D971 4°54 EC8B 0B81 95F9 (Identificativo del certificato IUT) valida sino al 25.07.2028 e non revocata, il quale interviene in qualità di Rappresentante Legale dell'operatore economico mandatario Elimed Srl, con sede legale in San Cataldo (CL) Contrada Decano 71, cap 93017 Zona Industriale, partita Iva 01578500850;

Premessa

1) con decisione a contrarre n. 626 del 25.06.2025, l'ASST della Brianza (di seguito denominata anche ASST o Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Materiale di consumo per apparecchiature di proprietà Ed. 2, ai diversi reparti dell'ASST della Brianza, in unione di acquisto con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, l'ASST Lecco, l'ASST Melegnano e Martesana, l'ASST Pavia e l'ASST Ovest Milanese, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
2) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S 136 del 18.07.2025;
3) con verbale n. 27 del 047.06.2026 la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
4) con delibera n. 860 del 21.07.2026, l'appalto è stato aggiudicato in favore di ELIMED SRL;
5) l'aggiudicazione è stata comunicata nei tempi e modi disciplinati all'art. 90 del Codice;
6) l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure e al possesso dei requisiti speciali si cui alla lex specialis di gara;
7) è decorso il termine di trentaDUe giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice;
8) l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati-di cui fanno parte il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, l'offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati *per relationem* - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
9) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91, D. Lgs. 159/2011, le quali, in caso di esito negativo, saranno causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, co. 2, lett. b), del Codice.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:

a) dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Stazione Appaltante nella procedura di gara;

b) dalle clausole riportate nell'offerta tecnico/economica presentata in gara;

c) dalle clausole riportate nel presente atto che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le Parti;

d) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell'ASST della Brianza, pubblicato sul sito istituzionale;

g) dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", allegato alla documentazione di gara;

h) dalla legge n. 136/2010, dal d. lgs. n. 81/2008, dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal d. lgs. n. 163/2006, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018;

L'Appaltatore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024-2026, confluito nel PIAO e pubblicato sul sito istituzionale.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.

L'A.S.S.T. della Brianza provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni contenute nel Capitolato Speciale.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di Materiale di consumo per apparecchiature di proprietà Ed. 2, Lotto 2, occorrente alla ASST della Brianza, per un periodo di 48 mesi, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in gara.

Il Contraente si impegna altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliare dipendenti dalla fornitura come meglio descritta e dettagliata nel Capitolato Speciale.

Art. 3 Durata del contratto

Le prestazioni di cui all'art. 2 hanno una durata pari a n. quarantotto **(48)** mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori **12** mesi e di proroga tecnica per **6** mesi.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente e unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dal contratto medesimo. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice e unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante che verrà comunicata mezzo pec.

Art. 4 Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all'oggetto del contratto indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di n. quarantotto (48) mesi, in euro 204.680,00 (duecentoquattromilaseicentoottanta/00euro), IVA esclusa;

Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'A.S.S.T. della Brianza e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente Contratto sono dettagliate nel Capitolato Speciale, come integrati dall'offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.S.T., fermo il diritto al risarcimento del danno, all'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Art. 6 Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate in corso di vigenza contrattuale, nonché secondo le condizioni, termini, modalità e prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno a esclusivo carico del Contraente, ritenendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare alla stessa immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Contraente è tenuto a comunicare all’Amministrazione, entro dieci giorni dall’intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismo tecnici e amministrativi.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del Contraente rispetto quanto stabilito nel presente paragrafo, fermo restando al risarcimento dei danni, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14.

Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il R.U.P. provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

8.1 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolar modo in riferimento agli artt. 4, comma 1) punto 8) e art. 28, commi 1, 2 e 3 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

L’ Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai seguenti principi:

- principi di correttezza, liceità e trasparenza;

- raccolti per la finalità oggetto del presente contratto, esplicite e legittime;

- principio della minimizzazione dei dati;

- principio di esattezza;

- principio della limitazione della conservazione;

- principio della integrità e riservatezza.

L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto 8) del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento nell’allegato all’atto di nomina a Responsabile del Trattamento e comunque conformemente al disposto del GDP.

L’Appaltatore garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità ed alle modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia.

Si rimanda all’atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato al Disciplinare di gara.

8.2 Obblighi di riservatezza

Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione Appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ASST della Brianza.

L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ASST.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.

Si obbliga altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione che di terzi.

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto e a rifondere all’Amministrazione stessa quanto da questa eventualmente pagato, a seguito di fatti ascrivibili a responsabilità del Contraente.

E’ esclusa ogni manleva da parte della Stazione Appaltante in ordine ai danni e alle spese a carico dell’Appaltatore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto.

È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che non potrà essere inferiore all’importo del contratto, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore all’importo del contratto, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa.

L'ASST della Brianza potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell'Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.

Art. 10 Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente contratto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;

- l'importo del sub-contratto;

- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,

un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi – che saranno comunicati dall’Appaltatore ai competenti Uffici dell’Amministrazione con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 Garanzia definitiva

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonee garanzia di importo pari ad euro 10.234,00 (diecimiladuecentotrentaquattroeuro/00) per il lotto 2, rese ai sensi dell’art. 117 del Codice, in favore dell’ASST della Brianza.

La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti.

In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

E’ facoltà dell'Amministrazione di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASST della Brianza. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal Contraente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 117 del Codice.

Art. 13 Recesso

L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 123 del Codice, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 123.

Art. 14 Risoluzione per inadempimento

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice.

L’Amministrazione darà all’Appaltatore, a mezzo pec, comunicazione di preavviso di quindici giorni alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. Il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

In tal caso l’ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con pec, nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nel caso di violazione di quanto prescritto agli articoli “Durata del contratto”, “Condizioni e modalità di esecuzione del servizio”, “Obblighi e adempimenti a carico del Contraente”, “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “Obblighi di riservatezza”, “Subappalto”, “Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito”;
c. mancata osservanza del Codice Comportamentale dell’ASST della Brianza;
d. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
e. si richiama il secondo paragrafo dell’art. 3 del presente contratto.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. Potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 122 del Codice.

L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

E’ fatto salvo quanto previsto nel presente contratto per i casi in cui l’importo delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale pattuito. L’Amministrazione si riserva dunque, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare delle penali comminate superi il 10% del valore dello stesso. Anche al verificarsi di

tale fattispecie, l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e più in generale in tutte le ipotesi contemplate all'art. 124 del Codice, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà, se tecnicamente o economicamente possibile, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta se più favorevoli alla Stazione Appaltante. Laddove si dia evidenza che le condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta non siano tecnicamente o economicamente possibili, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato in sede di gara.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Fatti salvi i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, co, 1, lett. d), punto 2, del Codice, è vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, co.12, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991**.** E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l'ASST della Brianza non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i CIG *BC7A84B476 (lotto 1) BCE14F5CB3*

(lotto 4) BCE18A57B8 (lotto 5) dell'appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 16 Penali e rilievi

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso.

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo 4.1 del Capitolato Speciale.

Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C..

La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto.

L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Amministrazione, nei modi sopra indicati, contesta all’Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti.

L’Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti.

Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva.

Si precisa, infatti, che per ogni eventuale ed ulteriore inadempimento contrattuale diverso rispetto a quelli sopra indicati la Stazione appaltante potrebbe procedere, in ogni caso, discrezionalmente ad applicare penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e che non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 10% dell’importo annuo del contratto, fatto salvo quanto già previsto all’art. Risoluzione per inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.).

Applicata la penale, resta salva per l’ASST la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito.

L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, ovvero in alternativa, a emettere apposita fattura.

Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L’Amministrazione, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni e la numerosità del fabbisogno, oggetto del contratto, in relazione al mutamento delle proprie esigenze organizzative e funzionali (es. modifiche nell’assetto organizzativo dell’ASST, chiusura di reparti e/o riduzione di posti letto nei Presidi Ospedalieri), o in generale, per cause di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 120 del Codice. Tali variazioni saranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, ai sensi del co. 9, dell’art. 120 del Codice, la Stazione Appaltante può imporne all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

E’ facoltà della S.A. provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari prodotti, in deroga alle condizioni ed agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, in misura non superiore al 20% del valore complessivo del contratto, senza che da parte dell’Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D. Lgs. n. 36/2023, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga contrattuale della durata di 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. L'importo stimato di tale opzione è pari a euro 51.170,00 (cinquantunomilacentosettantaeuro/00), al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Contraente almeno un mese prima della scadenza del contratto.

Al verificarsi delle condizioni di cui al co. 11, art. 120 del Codice, ovvero in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentita la proroga del contratto con l'appaltatore uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione del Contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.
La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia del 5% e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.
Ai sensi della Tabella D1 ("Tabella di pertinenza") di cui all'Allegato II.2-bis al Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria (PPI), pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT unitamente alla relativa metodologia di calcolo, validi per le prestazioni associate al CPV prevalente (33190000-8 – "Dispositivi e prodotti medici vari"), con indicazione del relativo codice ATECO associato.

Tabella 2 - Codice ATECO/ECOICOP_ INDICE ISTAT

CPV prevalente	Descrizione CPV	CPV associati	TIPO INDICE	[ATECO/ECOICOP] INDICE ISTAT
33190000-8	*Dispositivi e prodotti medici vari*	33190000-8	PPI	*[325] Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche*

L'andamento degli indici verrà monitorato dalla stazione appaltante con periodicità **trimestrale** al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione. La clausola di revisione prezzi viene attivata automaticamente dalla stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria supera la soglia del 5% dell'importo complessivo contrattuale.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il Contraente è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata.

L'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

La Stazione Appaltante, terminata l'istruttoria, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa.
In conformità a quanto disposto dall'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, inoltre, il contratto potrà subire modifiche e/o varianti in corso di vigenza contrattuale, per gli aspetti quantitativi e qualitativi attinenti ai seguenti elementi:

- quantità di prodotti per le tipologie oggetto di procedura per un valore complessivo massimo pari al 20% del valore contrattualizzato. I prezzi unitari applicabili sono quelli offerti in sede di gara;
- ciascun Ente potrà contrattualizzare la fornitura di prodotti afferenti a ciascuno dei lotti di gara, indipendentemente dall'originaria rilevazione di fabbisogno qualora non avesse espresso in fase di esperimento di procedura il proprio fabbisogno, per un valore complessivo pari al 30% del valore di aggiudicazione di ciascun lotto;
- tipologia di prodotti analoghi non inseriti all'interno del lotto di riferimento ma eventualmente suscettibili di fornitura da parte dell'Appaltatore che si rendesse necessario acquisire entro il periodo di vigenza del contratto. I prezzi unitari saranno appositamente richiesti all'operatore economico aggiudicatario ed appositamente accettati dall'ASST della Brianza. Il valore complessivo della variante è calcolato sul 50% del valore complessivo di aggiudicazione.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 30% (da sommarsi alla concorrenza del quinto d'obbligo già prevista), la stazione Appaltante può imporne all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto

La Stazione Appaltante nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il DEC nominato è il dott. Marco Ruocco, Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la Stazione Appaltante, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile dell'appalto, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 19 Fatturazione e Pagamenti

L'affidatario emette fattura del corrispettivo una volta effettuata la regolare esecuzione delle prestazioni previo ricevimento dell'ordine elettronico (NSO).

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione della piattaforma denominata Notier della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	**ASST DELLA BRIANZA**
Codice IPA:	**Asstv**
Codice Univoco Ufficio:	**UF8VRW**
Nome dell'Ufficio:	**Uff_eFatturaPA**
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	**09314320962**
Partita Iva:	**09314320962**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare il codice

identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni obbligatorie. A decorrere dal 01.02.2020 è obbligatoria la trasmissione, attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF, di cui al D.M. del 07.12.2018, dei documenti informatici attestanti l'ordinazione. I fornitori hanno l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura degli estremi degli ordinativi emessi, ai sensi dell'art.3 commi 3-4, a decorrere dal 01.02.2020 per i beni, e dal 01.01.2021 per i servizi, pena la non liquidabilità delle fatture.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria libertà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati al parere favorevole del DEC e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma Area RGS del MEF.

La fatturazione avverrà mensilmente a seguito di ordini inviati tramite lo snodo entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

La liquidazione delle fatture resta subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente contratto, di tutti gli atti di gara, del capitolato Speciale; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Dal 1° marzo 2018 la verifica Equitalia opera per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro: il nuovo limite operativo è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018, in luogo del precedente limite di 10.000 euro; la materia è disciplinata dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell'8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011.

In conformità alle Circolari Ministeriali, Ministero della Salute DGSISS 0001341-P-19/02/2016, DGSISS 0003251-P-21/04/2016 e DGSISS 0002051-P-08/02/2019 e 0007435 DGPROGS-MDS-P del 17.03.2020, attuative dell'art. 9 ter, comma 6, del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015, **debbono essere inseriti, nel tracciato della fattura elettronica** rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore>, i seguenti dati:

<CodiceTipo>	"DMX", con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 0 nel caso in cui non sia in grado di identificare il numero di repertorio 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato"
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010) per i dispositivi medici o DM 23 dicembre 2013

	per i dispositivi medici diagnostici in vitro Oppure Valore "0" se il numero di Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici non è previsto o per i casi in cui il fornitore non è in grado di identificarlo.
<Riferimento amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

NB in considerazione dell'adozione del decreto MEF 27.12.2019 (G.U. Serie Generale n. 12 del 16.01.2020), fatture non conformi a quanto previsto dalla normativa testè citata, non potranno essere liquidate e pagate.

Inoltre, in caso di omessa o errata indicazione del codice repertorio le fatture elettroniche inviate tramite SDI verranno rifiutate ai sensi delle previsioni del decreto ministeriale 132 del 24.08.2020.

- il pagamento avverrà a cura di ASST della Brianza entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo/prova e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità, dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma Area RGS del MEF. Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture;

- in caso di ritardo dei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Clausola Split payment:

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1°gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di sostituto d'imposta a fini IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero del l'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. l comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal l° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica il mese successivo al pagamento della fatture.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;
2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. l7);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972"

Con specifico riferimento ai SERVIZI DI PULIZIA, si precisa che tale attività, se svolta in ambito istituzionale, rientra nel regime dello SPLIT PAYMENT.

Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione:

"IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Le fatture dovranno essere emesse a seguito di emissione di ordinativi relativamente a materiali di consumo.

Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile.

Art. 20 Clausola di salvaguardia

Convenzioni ARIA S.p.a./Consip S.p.a.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per l’intera durata di esecuzione del contratto, la congruità economica dello stesso, nell’eventualità in cui ARIA e/o Consip dovessero stipulare convenzioni per prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente procedura e recedere unilateralmente dal contratto ove l’Appaltatore non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip. Ove l’Amministrazione ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all’Appaltatore, in questo caso, sarà corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo stesso.

Art. 21 Condizioni risolutive espresse

Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l’esecuzione delle prestazioni ivi previste;
b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, co. 3 del DPR medesimo);

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Art. 22 Definizione controversie e Foro competente

Ai sensi dell’art. 212 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Le parti concordano di eleggere quale Foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Monza.

Nelle more di risoluzione del contenzioso, la ditta fornitrice/appaltatrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l’Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 co. 1 del Codice ed è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell’Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, co. 10 del Codice e dal relativo Allegato I.4. La misura dell’imposto di bollo è determinata dalla Tabella A del menzionato Allegato I.4. Il pagamento dell’imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72. Per l’effetto, il calcolo della misura dell’imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta in fase di gara.

Sono comunque, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono, per legge, a carico della Stazione Appaltante.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 24 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'articolo 119 del Codice e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritte e richiamate:

- Comma 2 art. 119, Dlgs 36/2023: “L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.
- Comma 1, art.3, l. 136/2010: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)”.

2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto, le Parti eleggono i loro domicili legali, rispettivamente:

- ASST della Brianza, Via SS. Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate (MB), PEC protocollo@pec.asst-brianza.it
- ELIMED Srl con sede legale in San Cataldo (CL) Contrada Decano 71, cap 93017 Zona Industriale, partita Iva 01578500850, pec: ufficio.gare@pec.elimedsrl.it

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata ai sopra indicati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo pec. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possano intervenire anche mediante posta elettronica. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto, mediante pec.

Art. 26 Clausola finale

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Allegato: Capitolato speciale

Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 1 Norme regolatrici	*Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito*
Art. 2 Oggetto	*Art. 16 Penali e rilievi*

Art. 3 Durata del contratto	*Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia*
Art. 4 Importo contrattuale	*Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto*
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura/servizio	*Art. 19 Fatturazione e Pagamenti*
Art. 6 Obblighi e adempimenti a carico del Contraente	*Art. 20 Clausola di salvaguardia*
Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	*Art. 21 Condizioni risolutive espresse*
Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza	*Art. 22 Definizione controversie e Foro competente*
Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	*Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione*
Art. 10 Subappalto	*Art. 24 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità*
Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	*Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni*
Art. 12 Garanzia definitiva	*Art. 26 Clausola finale*
Art. 13 Recesso	*Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.*
Art. 14 Risoluzione per inadempimento	

LA STAZIONE APPALTANTE
Il Direttore
S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato)
Dott.ssa Teresa Ivana Falco
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

L'APPALTATORE
Il Legale Rappresentante
Aldo Maira

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate